



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF134

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 10

OGGETTO	PERIODO FERIALE – SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
RIFERIMENTI	ART. 3-BIS D.L. 34/2019 - L. 58/2019
CIRCOLARE DEL	17/07/2019

Sintesi: dal 1° al 31 agosto opera la cd. “sospensione feriale” dei termini processuali del contenzioso.

In particolare, tale sospensione si applica: ai ricorsi e gli appelli dinanzi alle Commissioni tributarie; alla costituzione in giudizio; al deposito di memorie e documenti; al reclamo/mediazione; agli adempimenti richiesti per l'applicazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso.

Il DL 193/2016 ha esteso la sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre:

- al pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli (automatizzati e formali), nonché per la liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
- alla trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate (questionari; accertamenti ex art. 36-ter Dpr 600/73; ecc.) o da altri enti impositori.

Ha, inoltre, disposto, con norma di interpretazione autentica, che:

- la “sospensione feriale” (dal 1/08 al 31/08) prevista per i la sospensione dei “termini processuali”
- si applica anche nel caso di richiesta di adesione formulata dal contribuente, cumulandosi con i 90 giorni di sospensione applicabili in tale situazione per l'impugnazione.

L'art.1 della L.742/69, così come modificato dal DL 132/2014, dispone che, salvo i casi espressamente indicati, i termini dei procedimenti della giustizia civile, amministrativa e tributaria sono sospesi nel periodo che va **dal 1° al 31 agosto** (cd. “sospensione feriale”) di ciascun anno.



Nota: fino al 2014 detto periodo era fissato dal 1/08 al 15/09 di ogni anno; dal 2015, invece, lo stesso ha una durata di 31 giorni, con conseguente anticipazione delle scadenze connesse agli adempimenti.

La sospensione:

- opera per **tutti i termini previsti nel processo tributario** ed a quelli che ad essi rinviano
- **non opera, in via generale**, per i termini aventi “natura amministrativa” (che precedano o meno il contenzioso).

SOSPENSIONE FERIALE			
	ISTITUTI CUI SI APPLICA		TERMINI CUI NON SI APPLICA
ATTI PROCESSUALI	Proposizione del ricorso	ATTI NON PROCESSUALI	decadenza per la notifica di atti impositivi
	Costituzione in giudizio		decadenza per il rimborso delle imposte (art. 38 Dpr 602/72 o art. 21 Dlgs. 546/92)
	Deposito di memorie e documenti		sgravio delle somme iscritte a ruolo
	Proposizione dell'appello	STRUMENTI DEFLATTIVI	acquiescenza
	Mediazione e reclamo		definizione agevolata delle sole sanzioni
	Ricorso in ottemperanza		

NEW

DEFINIZIONE LITI PENDENTI (ART. 6 DL 119/2018)

Le controversie definibili sono state sospese solo a seguito di istanza nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata; in tal caso, il processo è stato sospeso fino al 10/06/2019; Per ottenere l'ulteriore sospensione del giudizio **fino al 31/12/2020** (v. RF 095/2019):

- **il contribuente che ha aderito** alla definizione doveva depositare, **entro il 10/06/2019**
- **copia della domanda** di definizione e **del relativo versamento**.

DOMANDA DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DEFINIBILE	
Richiesta di sospensione del giudizio	<p>In caso di sentenza (<i>depositata il 19/07/2018</i>) della CTP favorevole al contribuente, oggetto di appello (<i>in data 18/02/2019</i>) da parte dell'Ufficio,</p> <ul style="list-style-type: none"> il contribuente, intenzionato a definire la lite, al fine di ottenere la sospensione del giudizio <ul style="list-style-type: none"> deve depositare la relativa domanda (entro il 10/06/2019) presso la segreteria della CTR dove, appunto, pende l'appello.

COMPUTO DEI GIORNI

Il periodo di sospensione è computato tenendo conto dei giorni “*di calendario*” (Cassazione, sent. n.8850/2003 e 3223/2007); in particolare, secondo il disposto degli artt. 2963 c. 2 c.c. e 155 c.p.c.:

- non va conteggiato il **giorno iniziale** (data notifica avviso)
- va considerato nel calcolo il **giorno finale**.



Eccezione - “giorni liberi”: quando il termine è in “giorni liberi” (*es:* deposito delle cd. “memorie”), non si considerano nel conteggio sia *il dies a quo* (inizio termine) sia *il dies ad quem* (giorno scadenza termine).

DECORSO TERMINI: se il termine processuale è iniziato a decorrere:

- prima del periodo “feriale”: lo stesso rimane “sospeso” nel periodo feriale e ricomincia a decorrere dal 01/09 (il 01/09 è incluso nel computo del termine)
- durante il periodo “feriale”: decorre di fatto dal 01/09 (il 01/09 è incluso nel computo del termine)

SCADENZA FESTIVA: oltre alla sospensione *feriale*, l'art. 155 c.p.c. dispone che “*se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo*”.

Pertanto, se il termine relativo agli adempimenti **cade**:

- ⇒ **di sabato o in un giorno festivo** (domenica o festività nazionale)
- ⇒ ai fini del computo dei termini è necessario distinguere a seconda che si tratti di un termine con decorrenza successiva, ovvero di un termine “a ritroso” (CM 56/2007):

TERMINE	CASI	SCADENZA
a decorrenza successiva	termine per proposizione e deposito del ricorso, dei motivi aggiuntivi, dell'appello, ecc.	<p>è prorogata al 1° giorno successivo non festivo</p> <p>Es: il ricorso va depositato entro 30 gg dalla proposizione; se il 30° giorno cade di sabato il deposito è posticipato al lunedì</p>
a ritroso	deposito di documenti, memorie , istanza di discussione in pubblica udienza, ecc.	è anticipata al giorno precedente <u>non</u> festivo

Festività del Santo patrono: non è considerato giorno festivo per i termini processuali (tranne che la festività di San Pietro per il Comune di Roma – CM 12/2010).

TERMINI PROCESSUALI

I termini processuali sono sospesi “*di diritto*” dal 1/08 al 31/08 anche in caso di **interruzione del processo** (art. 40 c. 4 DLgs.546/92) e non sono rinunciabile dalle parti; nello specifico, la **sospensione feriale opera**:

a)	per i termini relativi ai ricorsi e agli appelli	artt. 18 e 51 DLgs.546/92
b)	per il termine di 30 gg dalla notifica del ricorso utile per la costituzione in giudizio del contribuente/appellante	art. 22 DLgs.546/92
c)	per il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso utile per la costituzione in giudizio del resistente/appellato	art. 23 DLgs.546/92
d)	per il termine di deposito dei documenti, delle memorie illustrative e delle memorie di replica	art. 32 DLgs.546/92



Nota: quanto indicato vale anche per i termini caratterizzati da una minore applicazione pratica, quali:

- la riassunzione del processo interrotto/sospeso (art. 3, DLgs.546/92)
- la riassunzione a seguito di sentenza di incompetenza (art.5, DLgs.546/92)
- la riassunzione a seguito di rinvio della Cassazione (art.63, DLgs.546/92);
- il reclamo avverso i decreti presidenziali (art. 28, DLgs.546/92)
- l'integrazione del contraddittorio (art.14,DLgs.546/92)

Diversamente, non vi è sospensione per le fasi amministrative precedenti il contenzioso, come:

- la domanda di rimborso delle somme indebitamente versate dal contribuente
- la messa in mora antecedente al giudizio di ottemperanza (art. 70, DLgs.546/92).



IPOTECA E FERMO BENI MOBILI REGISTRATI

La “**pausa estiva**” si applica:

- al ricorso contro l'**iscrizione di ipoteca** esattoriale (Cass.15412/2015 e 1295/2012)
- al ricorso avverso la **cartella di pagamento** (Cass. n. 23049/2015)
- al **provvedimento di fermo dei beni mobili registrati**, e, di conseguenza, il relativo preavviso, non rappresenta un atto di esecuzione forzata, infatti è impugnabile in Commissione tributaria.

La sospensione feriale è inibita solo per gli atti di esecuzione (Cass. 6349/2016).

RICORSO

L'art. 21 DLgs.546/92 stabilisce che il ricorso in commissione tributaria deve essere notificato entro **60 giorni dalla data di notifica** dell'atto impositivo.

Pertanto, se il termine scade o inizia a decorrere all'interno della pausa estiva, esso riprende dal 1° settembre incluso; se un avviso di accertamento, quindi, viene ricevuto il 18/07/2019, il termine per il ricorso scade il 17/10/2019 (60 giorni per il ricorso + periodo della “pausa estiva”).

Per individuare il termine entro cui presentare il ricorso, il conteggio dei 60 giorni va effettuato con modalità differenziate a seconda che la notifica sia avvenuta:

- entro il 31/07 (prima dell'inizio del periodo di sospensione feriale)
- dal 01/08 al 31/08 (durante il periodo di sospensione feriale).

NOTIFICA DELL'ATTO ENTRO IL 31/07/2019	NOTIFICA DELL'ATTO TRA 01/08 E 31/08/2019
<p>Se l'accertamento è notificato prima del periodo di sospensione, il termine dei 60 giorni per il ricorso può scadere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - durante il periodo di sospensione (01/08 - 31/08) - dopo il periodo di sospensione (dal 01/09) <p>Poiché i giorni del periodo feriale non vanno conteggiati per individuare il termine del ricorso, è necessario considerare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i giorni compresi tra la notifica dell'atto e il 31/07 ▪ i giorni successivi al 31/08 	<p>Se l'accertamento è notificato durante il periodo di sospensione feriale, il computo dei 60 giorni va effettuato a partire dal 01/09</p>


Esempio1

ATTO NOTIFICATO ENTRO IL 31/07/2019

Avviso di accertamento notificato **in data 13/07/2019**: i 60gg decorrono dal 14/07/2019 (non rileva se festivo), dovendosi operare i seguenti conteggi:

- dal 14/07/2019 al 31/07/2019: 18 gg
- dal 01/08/2019 al 31/08/2019: **sospensione**
- dal 01/09/2019 al 30/09/2019: 30 gg
- dal 01/10/2019 al **12/10/2019**: 12 gg
60 gg

L'ultimo giorno disponibile per la notifica del ricorso è, dunque, il 12/10/2019.



ATTO NOTIFICATO ENTRO IL 31/07/2019

Avviso di accertamento notificato in data **09/07/2019**: i 60gg decorrono dal 10/07/2019, dovendosi operare i seguenti conteggi:

- dal 10/07/2019 al 31/07/2019: 22 gg
- dal 01/08/2019 al 31/08/2019: **sospensione**
- dal 01/09/2019 al 30/09/2019: 30 gg
- dal 01/10/2019 al **08/10/2019**: 8 gg
60 gg

L'8/10 cade di domenica e, pertanto, il ricorso può essere presentato entro il 10/10/2019.

ATTO NOTIFICATO NEL PERIODO FERIALE

Avviso di accertamento notificato in data **10/08/2019**: i 60gg decorrono dal **01/09/2019**:

- dal 10/08/2019 al 31/08/2019: **sospensione**
- dal 01/09/2019 al 30/09/2019: 30 gg
- dal 01/10/2019 al **30/10/2019**: 30 gg
60 gg

Il ricorso può essere presentato entro il 30/10/2018.

RECLAMO/MEDIAZIONE

A seguito delle modifiche apportate dal DLgs.156/2015

- per gli atti emessi da qualunque Ente impositore di valore **fino a € 50.000** (nuovo art. 17-bis DLgs.546/92)
- il contribuente è **tenuto a presentare ordinario ricorso**, che vale anche come **atto di reclamo**, ed in via eventuale, può contenere una proposta di mediazione.

Di fatto l'impugnazione produce, oltre agli effetti sostanziali/processuali tipici del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione; non è pertanto più necessaria la presentazione dell'apposita istanza di reclamo (CM 38/2015).

L'istituto, come anticipato, è stato oggetto di modifiche ad opera del Dlgs. 156/2015 e, prima, dalla stabilità 2014 (L.147/2013), che hanno inciso sull'applicabilità della sospensione feriale.

In particolare, **la sospensione feriale è applicabile**:

- ➔ **non solo al termine per la notifica del ricorso e a quello per il suo deposito** in CTP, trattandosi di termini processuali (CM 9/2012)
- ➔ **ma anche al termine di 90 giorni** entro cui **la mediazione** va stipulata.

Decorsi i 90 giorni, l'azione giudiziaria può essere proseguita attraverso la costituzione in giudizio che deve intervenire entro 30 giorni.

RECLAMO E MEDIAZIONE		
ADEMPIMENTO	TERMINE	SOSPENSIONE
Notifica del reclamo	Entro il termine per il ricorso	SI
Termine entro cui il reclamo va accolto o la mediazione stipulata	90 GG dalla data di notifica del reclamo	SI
Deposito del ricorso	30 G dal termine ultimo per la stipula della mediazione	SI
Versamento 1° rata o somme intere		NO

Esempio4

L'Agenzia entrate ha notificato un avviso di accertamento in data **26/05/2019**.
 Il contribuente ha proposto il **ricorso-reclamo in data 18/07/2019**, entro il termine di 60gg scadente al 25/07/2019.
 Il termine di 90 gg decorsi i quali il ricorso è procedibile scadono il **16 novembre 2019**:

- dal 19/07/2019 al 31/07/2019: 13 gg
- dal 01/08/2019 al 31/08/2019: **sospensione**
- dal 01/09/2019 al 30/09/2019: 30 gg
- dal 01/10/2019 al 31/10/2019: 31 gg
- dal 01/11/2019 al **16/11/2019**: 16 gg
90 gg

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L'art.22 del DLgs.546/92, prevede che:

- **entro 30 giorni** dalla data di proposizione del ricorso è necessario depositare l'originale o la copia conforme dell'istanza presso la segreteria della commissione tributaria
- dal calcolo dei 30 giorni **è escluso il periodo feriale tra il 1° - 31 agosto**.

Infatti, dopo la proposizione del ricorso o qualora il reclamo/mediazione non vada a buon fine, il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve **costituirsì in giudizio**.

SOSPENSIONE FERIALE - CASI POSSIBILI:

a) se tra il 1° e 31 agosto cade il termine per costituirsi in giudizio:

nel calcolo dei 30 giorni si tiene conto dei giorni fino al 31 luglio e quelli a partire dal 1° settembre

b) se nel periodo feriale inizierebbe a decorrere il termine per costituirsì in giudizio:

il calcolo dei 30 giorni si determina a partire dal 1° settembre. L'ipotesi si presenta **anche nel caso in cui il ricorso venga ugualmente presentato, senza attendere la fine del periodo feriale**.

Esempio5

Il sig. Rossi, in data **26/07/2019**, ha proposto ricorso (con consegna all'Ufficio) avverso un avviso di accertamento (valore della lite > € 50.000).
 Per la costituzione in giudizio il termine di 30 giorni, scadenti nel periodo di sospensione feriale, è **prorogato al 25/09/2019**:

- dal 27/07/2019 al 31/07/2019: 5 gg
- dal 01/08/2019 al 31/08/2019: **sospensione**
- dal 01/09/2019 al **25/09/2019**: 25 gg
: **30 gg**

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	TERMINI
DOPO IL RICORSO	<u>VALORE LITE > € 50.000</u> i 30 giorni per la costituzione in giudizio vanno computati dal giorno “effettivo” di proposizione del ricorso, a prescindere che a tal fine siano stati “utilizzati” interamente o meno i 60 giorni previsti
DOPO IL RECLAMO O MEDIAZIONE	<u>VALORE LITE < € 50.000</u> se il reclamo non è stato accolto ovvero la mediazione non si è conclusa, per poter “proseguire” nel contenzioso il contribuente deve costituirsi in giudizio. In tal caso, i 30 gg per la costituzione in giudizio vanno calcolati dal giorno successivo al 90° giorno decorrente dalla notifica del ricorso all'Ufficio . Qualora, prima del decorso di tali 90 giorni , il contribuente si costituisca in giudizio, la trattazione della causa viene rinviata al fine di consentire l'esame del reclamo.

PROCEDIMENTO CAUTELARE

Ai **procedimenti relativi la sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi non si applica la sospensione feriale** (art. 5, L.742/69).

In tal caso, si osserva che:

- ⇒ se, per ipotesi, una cartella di pagamento o un accertamento “esecutivo” fossero notificati alla fine del mese di luglio, ai fini della sospensiva
- ⇒ occorrerà notificare il ricorso (contenente la richiesta cautelare) al più presto, siccome, stante l'inapplicabilità della sospensione feriale, l'udienza cautelare potrà tenersi nella pausa estiva.

Diversamente, sarebbe errato proporre la sola istanza cautelare disgiunta dal ricorso, posto che nel rito tributario la cautela non può essere presentata prima del ricorso.

DOCUMENTI E MEMORIE ILLUSTRATIVE

La sospensione “feriale” opera anche per il termine relativo al deposito di documenti e di memorie (art. 32 DLgs.546/92) che, rispettivamente, è di:

- **20 “giorni liberi”** prima della data dell'udienza: **memorie “aggiuntive”** (documenti)
- **10 “giorni liberi”** prima della data dell'udienza: **memorie “illustrative”**.
- **5 “giorni liberi”** prima della data dell'udienza: **brevi repliche scritte**

Trattandosi di termine “a ritroso”, occorre una particolare prudenza, posto che, a differenza di ciò che avviene in genere, la “pausa estiva” di fatto restringe i termini a disposizione delle parti.



Esempio: se l'udienza è stata fissata il 5/09/2019, il termine ultimo per depositare:


- le memorie è il 25/07/2019
- i documenti è il 15/07/2019.

Si rammenta, poi, che:

- nel calcolo dei cd. “giorni liberi” non vanno considerati né il giorno iniziale né quello finale
- se il termine cade in un giorno festivo, lo stesso è anticipato al giorno precedente non festivo, tenendo conto che il sabato va considerato festivo.

IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE

Secondo l'art. 327 c.p.c., la formazione del giudicato:

TERMINE "LUNGO"	decorsi 6 mesi dalla data di deposito della sentenza  N.B.: non dalla data della comunicazione del dispositivo (Cass. civ. sez. III n.14698 del 13/11/2000)
TERMINE "BREVE"	decorsi 60 giorni dalla notifica della sentenza effettuata a cura della controparte (art. 38 Dlgs. 546/92)

Anche per il computo di tale termine (sia esso "breve" o "lungo") **occorre tener conto del periodo di sospensione feriale** (Cassazione nn.1053/2008, 6748/2005 e 15530/2004).

ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

La sospensione feriale riguarda i soli termini "processuali", per cui:

a)	in generale	non vi rientrano gli adempimenti richiesti per accedere ad un istituto deflattivo del contenzioso
b)	in deroga	vi sono casi in cui la sospensione si applica posto che l'adempimento è legato al termine per il ricorso, che, essendo processuale, subisce la sospensione.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Qualora il **contribuente** presenti **istanza di accertamento con adesione**:

- ➔ il termine di presentazione del ricorso è **sospeso per 90 giorni**
- ➔ **decorrenti** dalla data in cui è **depositata** l'istanza presso l'Ufficio.

Il contribuente dispone quindi di 150 gg dalla notifica dell'atto di accertamento per proporre ricorso.

L'istanza, per comportare l'effetto sospensivo, va presentata **prima** del decorso del termine per impugnare. Sul punto, la CM 65/2001 ha precisato che, per impugnare:

 **"deve correttamente tenersi conto sia dell'intero periodo di sospensione previsto dal d. lgs. n. 218 del 1997, sia dell'eventuale periodo di sospensione feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742".**

CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE PREGRESSO

La Cassazione prevalente ha ritenuto **non cumulabile** la sospensione feriale dei termini con i procedimenti non giurisdizionali (Cass. n. 11632/2015 e n. 7995/2016).

Pertanto, la sospensione del termine per il ricorso causata dall'istanza di adesione riguarda il solo procedimento di adesione (di natura amministrativa) e non si cumula con la sospensione feriale.

Per la Cassazione, il contribuente non deve fare affidamento sul cumulo delle 2 sospensioni.


Esempio: se un accertamento è ricevuto a fine luglio e il contribuente presenta istanza di adesione, il ricorso va notificato tenendo conto del termine di 60 giorni e della sospensione da istanza di adesione **non considerando la pausa estiva**.

Tale orientamento non poteva, peraltro, considerarsi consolidato; in senso favorevole al cumulo, infatti, si erano espresse le Cass.11403/2015 e 10360/2015, oltre ad alcune CTR ed al MEF nella interrogazione parlamentare n. 5-06008/2015.

Onde porre fine al citato contrasto giurisprudenziali, il **DL 193/2016 ha previsto**, con norma di *interpretazione autentica* (ad effetto, dunque, retroattivo) delle disposizioni dell'art. 6 D.lgs. 218/97, che:

- ➔ la **cd. "pausa estiva"** (dal 1/08 al 31/08) prevista per i la sospensione dei "termini processuali"
- ➔ **si applica anche alla richiesta di adesione formulata dal contribuente** colpito da un accertamento, **cumulandosi con i 90 giorni** di sospensione applicabili in tale situazione per l'impugnazione.

N.B.: si ricorda che la sospensione non opera in caso di richiesta di adesione avanzata dall'Ufficio



ACCERTAMENTO CON ADESIONE		
ADEMPIMENTO	TERMINE	SOSPENSIONE
Istanza di adesione	Entro il termine per il ricorso	SI (DL 193/2016)
Versamento 1° rata o somme intere	20 giorni dalla data di stipula dell'accertamento con adesione	NO

Esempio6

Accertamento notificato in data 25/07/2019 e **istanza di adesione** presentata il **16/09/2019** (entro i 60gg, senza considerare il periodo feriale):
l'ultimo giorno per la notifica scadrà al 22 gennaio 2020:

- dal 26/07/19 al 31/07/19 (gg decorsi precedenti l'Istanza): 6 gg
 - dal 01/08/19 al 31/08/19 (sospensione feriale): -
 - dal 01/09/19 al **24/10/19** (gg decorsi precedenti l'Istanza): 54 gg
 - dal 25/10/19 al **22/01/20** (sospensione per l'adesione): 90 gg
- 150 gg**

MANCATO PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE

Qualora le parti non pervengano ad un accordo, con conseguente mancato perfezionamento dell'adesione
→ si ritiene **operante il periodo di sospensione** previsto ai fini della presentazione del ricorso, come precisato dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 140/2011.

Il periodo di **sospensione di 90 giorni**, conseguente alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, **opera dunque a prescindere dall'esito del contraddittorio**

ACQUIESCENZA

Secondo l'art. 15 del DLgs. 218/97 in presenza di:

- imposte sui redditi/IVA/IRAP
- alcune tipologie di accertamenti sulle imposte d'atto

è possibile di rinunciare al ricorso beneficiando di una riduzione delle sanzioni ad 1/3.

Tuttavia, la rinuncia non presuppone un atto espresso, in quanto si concretizza con il versamento delle somme dovute, per effetto dell'acquiescenza, entro il termine per il ricorso.

La CM 235/97 ha chiarito che, a tali fini, va considerata pure la sospensione feriale.

Pertanto, sarebbe irrazionale sostenere che la pausa feriale si applichi all'accertamento con adesione (DL 193/2016), ma non all'acquiescenza (sempre trattate in modo analogo dal legislatore).

ACQUIESCENZA		
ADEMPIMENTO	TERMINE	SOSPENSIONE
Versamento 1° rata o somme intere	Entro il termine per il ricorso	SI (D.L. 193/2016)

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI

In tema di definizione agevolata delle sanzioni (art. 16 c. 3 Dlgs 472/97), la sospensione dei termini feriali

→ si applica anche al procedimento di contestazione/irrogazione delle sanzioni (CM 138/00)

In particolare, i trasgressore e gli obbligati in solido devono definire la controversia:

- mediante il pagamento di una sanzione ridotta ad 1/3
- da versare “entro il termine di proposizione del ricorso”

Tuttavia, **tenuto conto del citato recente orientamento della Cassazione** si ritiene che, in via prudenziale, è bene computare il termine per la definizione delle sanzioni non considerando il periodo di sospensione feriale, onde evitare il rischio di un suo disconoscimento.

A DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI		
ADEMPIMENTO	TERMINE	SOSPENSIONE
Versamento somme intere	Entro il termine per il ricorso	NO (in via prudenziale)

Esempio7	Atto di contestazione notificato il 20/07/2019; il termine entro cui procedere alla acquiescenza o definizione agevolata delle sanzioni è:	
	a) <u>senza</u> considerare la sospensione feriale: il 18/09	
	dal 21/07/2019 al 31/07/2019	11 gg
	dal 01/08/2019 al 31/08/2019	31 gg
	dal 01/09/2019 al 18/09/2019	<u>18 gg</u>
	Totale	60 gg
	b) tenendo conto della sospensione feriale, il 19/10 :	
	dal 21/07/2019 al 31/07/2019	11 gg
	dal 01/08/2019 al 31/08/2019	sospensione
	dal 01/09/2019 al 30/09/2019	30 gg
	dal 01/10/2019 al 19/10/2019	<u>19 gg</u>
	Totale	60 gg

AVVISI BONARI E QUESTIONARI – SOSPENSIONE TRA IL 1/08 ED IL 4/09

L'art. 7-quater DL 193/2016 ha introdotto una particolare termine di sospensione dei termini che cadono tra il 1/08 ed il 4/09.



ATTENZIONE: il termine non coincide col periodo feriale, in quanto non termina al 31 agosto, ma si estende fino al 4 settembre.


ADEMPIMENTI PROROGATI: la sospensione automatica dei termini interviene in relazione a:

- **avvisi bonari:** per il **pagamento delle somme** dovute a seguito dei controlli (automatizzati e formali), nonché per la liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
- **trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ai contribuenti** dall'Agenzia delle Entrate (questionari; accertamenti ex art. 36-ter Dpr 600/73; ecc.) o da altri enti impositori.



ESCLUSIONE: la sospensione non riguarda le richieste:

- effettuate nel “corso” delle attività di accesso, ispezione e verifica
- relative alla procedura dei rimborso Iva (art. 37, c.11-bis, DL 223/2006).



PAGAMENTO SOMME DERIVANTI DA ATTI IMPOSITIVI – SINTESI DELLE CASISTICHE

ATTO	TERMINE	SOSPENSIONE
Accertamento Irpef/Ires/Irap	Entro il termine per il ricorso	SI
Accertamento Iva		
Accertamento Imp. di registro e Ipo-catastali	Entro 60 giorni dalla notifica	NO
Accertamento successioni/donazioni		
Atto per somme derivanti da adesione	Entro 60 giorni dalla raccomandata	SI
Atto per somme derivanti da sentenza		
Cartelle di pagamento	Entro 60 giorni dalla notifica	NO
Comunicazione di ipoteca	Entro 30 giorni dalla notifica	NO
Intimazione ad adempiere	Entro 5 giorni dalla notifica	NO
Avviso bonario	Entro 30 giorni dalla notifica	SI

TERMINI PER IL PAGAMENTO DI SOMME DERIVANTI DA ATTI IMPOSITIVI

ACCERTA- MENTO IMPOSTE D'ATTO	<p>Negli accertamenti sulle imposte d'atto (registro, successioni, donazioni, ipo-catastali) il contribuente raggiunto dall'avviso di accertamento o di liquidazione, è tenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> entro 60 giorni dalla notifica dell'atto a versare le somme, per l'intero o per 1/3, in relazione: <ul style="list-style-type: none"> all'intenzione o meno di notificare il ricorso alla tipologia di atto emesso <p>Per tale motivo, non trova applicazione la sospensione feriale, ancorché si verta in ipotesi di riscossione delle imposte in pendenza di giudizio.</p>
AVVISI BONARI	<p>Nel caso di liquidazione automatica (artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72) o controllo formale (art. 36-ter DPR 600/73) delle dichiarazioni, al contribuente viene notificato un "avviso bonario"; a seguito di tale comunicazione, se si intende versare il dovuto mediante F24, entro 30 giorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'ammontare delle sanzioni è ridotto ad 1/3 si gode della sospensione dei termini.
CARTELLE DI PAGAMENTO E ATTI SUCCESSIVI	<p>L'art. 25 del DPR 602/73 sancisce che gli importi contestati mediante cartella di pagamento devono essere versati entro 60 giorni dalla data di notifica; è, dunque, da escludere la sospensione feriale. Del pari, questa non dovrebbe operare per i versamenti eseguiti a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>comunicazione di ipoteca</u> (intimazione al versamento del dovuto entro 30 gg (art. 77, DPR 602/73) <u>intimazione ad adempiere</u>: in tal caso si prevede vi sia l'invito al versamento delle somme entro 5 giorni (art. 50, DPR 602/73)
ATTI DI RIDETERMIN AZIONE SOMME DOVUTE	<p>Dopo la notifica dell'avviso di accertamento "esecutivo", le pretese vanno portate a conoscenza del contribuente a mezzo provvedimento inviato quasi sempre tramite Racc. A/R (art. 29, DL 78/2010). Ciò avviene in tutti i casi in cui siano stati rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP, quindi, tra l'altro, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> mancato pagamento delle rate successive alla 1° a seguito di adesione/conciliazione giudiziale pagamento del tributo in pendenza di processo (art. 68 DLgs.546/92); esecuzione delle sanzioni amministrative (art. 19 DLgs.472/97) in caso di accertamento impugnato divenuto definitivo. <p>Nella nota 141776/2011, l'Agenzia ha escluso l'applicazione della sospensione feriale.</p>